

# CASSAZIONE PENALE

RIVISTA MENSILE DI GIURISPRUDENZA

*DIRETTORE*

GIORGIO LATTANZI

*COMITATO DI DIREZIONE*

ENNIO AMODIO - PIETRO BRIGNONE - GIANFRANCO CIANI  
ORESTE DOMINIONI - VITTORIO GREVI - CARLO F. GROSSO  
GILBERTO LOZZI - ERNESTO LUPO - FERRANDO MANTOVANI  
ANTONIO PAGLIARO - FRANCESCO C. PALAZZO CESARE PEDRAZZI  
VINCENZO PERCHINUNNO - MARINO PETRONE - GIUSEPPE RICCIO  
VLADIMIRO ZAGREBELSKY

*Si segnalano all'attenzione del lettore*

*C. cost., 3 aprile 1997, n. 77 (n. 1321), che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 294 comma 1 e 302 c.p.p..*

*C. cost., 11 aprile 1997, n. 95 (n. 1325), sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.*

*Sez. un., 9 ottobre 1996, Carpanelli (n. 1334), sull'ambito del divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o di imputato.*

*Sez. IV, 23 settembre 1996, Aiello (n. 1420), Sez. I, 10 ottobre 1996, Cozzolino (n. 1421) e Sez. VI, 19 settembre 1996, Francesconi (n. 1422), per questioni varie relative all'impugnazione dell'ordinanza che ammette o esclude la costituzione di parte civile.*

*Dal n. 1318 al n. 1464*



GIUFFRÈ EDITORE

SETTEMBRE

## INDICI

(Il numero in neretto rappresenta il numero progressivo del documento  
(sentenza, massima, articolo o altro))

## SOMMARIO

Decisioni della Corte costituzionale	<b>1318-1333</b>
Decisioni delle Sezioni unite	<b>1334</b>
Codice penale	<b>1335-1357</b>
Codice di procedura penale	<b>1358-1430</b>
Leggi speciali	<b>1431-1458</b>
Giurisprudenza di merito	<b>1459-1461</b>
Opinioni e documenti	<b>1462-1464</b>
Indice bibliografico	<b>1465</b>

## NOTE E OSSERVAZIONI

<b>Maria Riccarda Marchetti</b> , <i>Gli artt. 8 e 9 della Convenzione europea di estradizione e la Costituzione: molto rumore per nulla</i> . . . . .	<b>1318</b>
<b>Vittorio Mele</b> , <i>Una norma inutile l'art. 358 c.p.p.?</i> . . . . .	<b>1326</b>
<b>Gabriele Tomei</b> , in tema di dichiarazioni indizianti. . . . .	<b>1334</b>
<b>Giuseppe Amato</b> , <i>Il presentatore di una trasmissione televisiva della Rai è (sempre) incaricato di un pubblico servizio?</i> . . . . .	<b>1354</b>
<b>Michele Caianiello</b> , <i>Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo.</i> . . . . .	<b>1361</b>
<b>Marcello Busetto</b> , <i>Annullamento parziale e declaratoria della prescrizione nel giudizio di rinvio.</i> . . . . .	<b>1364</b>
<b>Marilena Colamussi</b> , <i>Le garanzie di libertà del difensore nella disciplina delle notificazioni urgenti.</i> . . . . .	<b>1388</b>
<b>Angelo Ferraro</b> , sulla deducibilità dei vizi di motivazione con il ricorso avverso la decisione di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e probatorio . . . . .	<b>1416</b>
<b>Elvira Svariati</b> , in tema di impugnazione delle ordinanze di ammissione o esclusione della parte civile . . . . .	<b>1420 e 1422</b>
<b>Giorgio Petrachi</b> , sulla valutazione della chiamata di correo <i>de relato</i> . . . . .	<b>1429</b>
<b>Elvira Svariati</b> , <i>Un'ipotesi di applicazione della l. n. 1062 del 1971 e la delicata questione dei bassorilievi in bronzo di Manzù</i> . . . . .	<b>1431</b>
<b>Roberto Mendoza</b> , <i>La diversa incidenza dei vincoli paesistici rispetto ad attività di coltivazione di cave precedentemente autorizzate</i> . . . . .	<b>1434</b>
<b>Pasquale Vincenzo Molinari</b> , sugli effetti della revoca della confisca antimafia per meri motivi procedurali . . . . .	<b>1456</b>

viene disposta la esecuzione mediante la sua materiale spedizione all'interessato, sia, a maggior ragione, dalla notificazione: solo in tal caso si determina la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, che dovrà essere, pertanto, rinnovato dal p.m. o dal g.i.p. (Nella fattispecie il pretore, dopo aver dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, aveva ordinato la restituzione degli atti al g.i.p. il quale aveva sollevato conflitto di competenza. La suprema Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del pretore a disporre la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio ed ha enunciato il principio di cui in massima) »); Sez. III, 25 settembre 1995, Strippoli, in *questa rivista*, 1996, p. 3424, n. 1918; Sez. I, 10 luglio 1995, Kabbach, in *C.E.D. Cass.*, n. 202930; Sez. un., 24 marzo 1995, Cirulli, in *questa rivista*, 1995, p. 2829, n. 1680, con nota adesiva di A. GALANTI, *Una nuova decisione delle Sezioni unite sull'autorità competente alla rinnovazione della citazione degli imputati nel procedimento pretorile*, cui si rinvia per gli ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, relativi al contrasto insorto in ordine all'applicabilità dell'art. 143 disp. att. c.p.p. al procedimento pretorile.

V. anche Sez. IV, 30 gennaio 1996, Tonello, *ivi*, n. 205194, che — sulla scorta del principio di cui in massima — ha ritenuto l'abnormità del provvedimento pretorile che aveva disposto (in un caso di mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento) la trasmissione degli atti al p.m. per il rinnovo della citazione a giudizio; *contra*, Sez. IV, 28 novembre 1995, Dress, *ivi*, n. 204293, secondo la quale « in questa ipotesi, seppure la restituzione degli atti non ha alcuna giustificazione, essa non determina alcuna conseguenza abnorme, se non quella che il p.m., ricevuti gli atti, dovrà consegnare di nuovo il decreto all'ufficiale giudiziario per la notifica, come avrebbe potuto e dovuto fare il pretore ».

**1428** - Sez. I — C.c. 5 luglio 1996 (dep. 14 agosto 1996) — *Pres. Sacchetti — Rel. Belfiore — P.M. Vacca* (concl. conf.) — Lamanda (205692).

**[6780/972]** **Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Decreto di archiviazione - Rigetto della richiesta del p.m. - Formulazione dell'imputazione - Obbligo di ottemperanza del p.m. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Conflitto - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.**  
(Cost. artt. 101, 107; c.p.p. artt. 28, 554).

Sono manifestamente infondate, in relazione agli artt. 101 comma 2 e 107 commi 3 e 4 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 c.p.p., nella parte in cui impone al p.m. di ottemperare all'ordine di formulazione dell'imputazione impostogli dal giudice per le indagini preliminari, e dell'art. 28 c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità, per il p.m., di denunciare, anche nel caso anzidetto, conflitto con il giudice (1).

(1) Sulla natura dell'ordinanza del g.i.p. che dispone la formulazione dell'imputazione da parte del p.m., v., per tutte, Sez. I, 25 novembre 1991, Castellazzi, in *questa rivista*, 1993, p. 1202, n. 746.

**1429** - Sez. IV — Ud. 15 marzo 1996 (dep. 23 aprile 1996) — *Pres. e rel. Caizzone — P.M. Terracciano* (concl. diff.) — *Imparato* (204544).

**[6924/984]** **Prova - Chiamata di correo - Chiamata de relato - Valutazione.**  
(C.p. art. 192).

La chiamata di correo *de relato*, di per sé valida, esige un più rigoroso controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca (1).

(1) La decisione che si annota è del tutto conforme al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'efficacia probatoria della chiamata in correità *de relato* va desunta da

elementi intrinseci e da elementi estrinseci. Sul tema il contributo della giurisprudenza è molto ampio; tuttavia il concetto espresso in massima costituisce il substrato della stragrande maggioranza delle decisioni in materia. Già sotto la vigenza del vecchio codice la Cassazione (per tutte, v. Sez. I, 2 giugno 1988, Colella, in *questa rivista*, 1990, I, p. 1113, n. 921) si era pronunciata sul punto affermando che la chiamata di correo è suscettibile di utilizzazione processuale, « purché sia sottoposta ad un rigoroso controllo, nel rispetto di due condizioni fondamentali: la valutazione della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca » (in relazione all'individuazione dei caratteri degli elementi processuali estrinseci alla chiamata, v. in dottrina, F.M. MOLINARI, *La valutazione della chiamata di correo tra dubbi ed oscillazioni giurisprudenziali*, in *Giust.pen.*, 1992, III, c. 329, secondo il quale si distinguevano due diversi indirizzi. Secondo il primo elemento di controllo e di conferma poteva essere individuato in un'altra chiamata di correo o in una testimonianza — riscontro estrinseco di natura soggettiva —. L'altro indirizzo, più rigoroso, indicava, invece, quali elementi estrinseci di controllo le prove reali e le ricognizioni — riscontro estrinseco di natura oggettiva—). Anche per il codice vigente la chiamata in correità è una *probatio minor* (in tal senso, v. Sez. V, 24 maggio 1994, Anderlini, in *questa rivista*, 1995, p. 637, n. 439) che, per assurgere a dignità di prova, necessita di un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante quanto l'affidabilità *ab extrinseco* delle accuse formulate, mediante l'individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica, procedimento questo da condurre con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie sono *de relato* (analogamente, v. Sez. VI, 4 luglio 1995, Papalia, in *Riv.pen.*, 1996, p. 736; Sez. I, 6 febbraio 1992, Baraldi, *ivi*, 1993, p. 2067, n. 1253).

Come rilevato in dottrina, la chiamata in correità *de relato* si pone come una fattispecie complessa, nella quale la testimonianza diretta si va a combinare con la chiamata di correo, originando così una particolare *species* probatoria (così, S. LORUSSO, *La valutazione della chiamata in correità ai fini della sussistenza dei « gravi indizi di colpevolezza » che legittimano l'adozione di una misura cautelare personale*, in *Riv.it. di dir. e proc.penale*, 1996, II, p. 212). È una dichiarazione a contenuto composito (sul punto v. A. GAITO, *La chiamata di correo de relato*, in *Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale*, Cedam, 1995, p. 59), comprendente dichiarazioni integranti notizie di reati ed accuse a terzi provenienti da un'altra fonte di conoscenza, dunque rappresentative di fatti riferiti da terzi al dichiarante e pertanto estranei alla sua sfera d'azione (v. Sez. I, 3 dicembre 1993, Privitera, in *Mass.pen.cass.*, 1994, fasc. 3, p. 123). La testimonianza *de relato* è sostanzialmente la testimonianza processuale di una testimonianza che, pur essendosi esaurita nell'ambito extraprocessuale, finisce per incunarsi nel processo attraverso una sorta di *nuntiatio* (così, in dottrina, E. DOSI, *La prova testimoniale. Struttura e funzione*, 1974, p. 115).

Ai fini della prova, la chiamata di correo *de relato* ha valore di indizio, se resa da soggetto intrinsecamente attendibile, mentre assume carattere di gravità se sorretta da adeguati riscontri di carattere estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa (in senso sostanzialmente conforme, v. Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri, in *questa rivista*, 1994, p. 370, n. 272). Non perde, quindi, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, (in tal senso, v. Sez. VI, 25 maggio 1993, Loddo, in *Mass.pen.cass.*, 1994, fasc. 6, p. 11; Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia, in *questa rivista*, 1994, p. 1918, n. 1186): altro è il sapere di prima mano, altro è l'aver saputo da terzi, con tutto il bagaglio di incertezze e di deresponsabilizzazione che riferimenti del genere comportano (così, A. GAITO, *op.cit.*, p. 59). Quando trattasi di dichiarazioni indirette, infatti, più alto è il rischio non solo della menzogna, essendo due i soggetti sulla cui veridicità bisogna fare affidamento, ma anche dell'errore attribuibile ad equivoci o a confusioni (sul punto, A. GAITO, *op.cit.*, p. 61, evidenza come gli eventuali filtri ripetitivi successivi debbono costituire lo spunto per verifiche più diffuse e penetranti, essendo assolutamente privi di efficacia sanante).

Come affermato dalla Corte suprema (Sez. IV, 11 maggio 1993, Ameglio, in *questa rivista*, 1995, p. 1014, n. 627), l'elemento di riscontro estrinseco non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo, ma in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto oggetto della dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito. La necessità degli elementi estrinseci di riscontro alla chiamata di correo trova la sua *ratio* nel rispetto delle garanzie individuali: ammettere la sufficienza di un riscontro generalizzato, attribuendo al giudice la facoltà di ricorrere anche ad argomenti di puro ordine logico,

porta a « conclusioni e ad aberrazioni giuridiche senza precedenti » quale il fenomeno dei « teoremi giudiziari » e significherebbe dar corso ad una inversione dell'onere della prova, incompatibile con il principio di non colpevolezza previsto dall'art. 27 comma 2 Cost. (in dottrina v. F.M. MOLINARI, *op.cit.*, p. 328, secondo il quale parte della giurisprudenza continua ad ammettere la sufficienza di un riscontro generalizzato, attribuendo al giudice anche la facoltà di ricorrere ad argomenti di puro ordine logico; v. in giurisprudenza, tra le due pronunce: Sez. I, 22 giugno 1992, Alfano e altro, in *questa rivista*, 1994, p. 111, n. 96, con nota di E. SQUARCIA, *Sui riscontri della chiamata in correità*).

La valutazione della chiamata in correo *de relato* risulta particolarmente problematica quando il teste di riferimento non possa essere chiamato a deporre, ovvero quando, una volta sentito, non intenda collaborare, ovvero contesti la veridicità di quanto riferito dal teste *de relato*. Il giudice potrà trarre dall'atteggiamento assunto dal soggetto citato eventuali elementi di valutazione della testimonianza indiretta, che però di per sé non è inutilizzabile, permanendo la possibilità di un suo prudente apprezzamento in riferimento ad ogni altra risultanza processuale e con l'eventuale ricorso ad altri mezzi di prova (in senso conforme, Sez. I, 28 dicembre 1993, Brusca e altro, in *Mass.pen.cass.*, 1994, fasc. 4, p. 121; Sez. VI, 17 maggio 1993, Rizzo, in *questa rivista*, 1995, p. 671, n. 464), non essendo stata prevista dal codice vigente, a riguardo, una presunzione assoluta di non utilizzabilità (cfr. F. ROMANO BAROCCI, *La chiamata di correo de relato e i « gravi indizi » ex art. 273 comma 1 c.p.p.*, nota a Sez. I, 27 febbraio 1993, Cusimano e altro, in *Giur.it.*, 1994, II, c. 757).

Ne consegue che i riscontri devono essere tanto più precisi quanto più è incerto l'esito del vaglio intrinseco del chiamante e della sua dichiarazione e quanto più questa viene contraddetta o smentita dal teste originario (così, in dottrina, A. MANFREDI, *Testimonianza de relato: dichiarazioni di imputato in procedimento connesso e loro utilizzabilità*, nota a sent., Trib. Teramo, 28 giugno 1991, Neri, in *Arch.n.proc.pen.*, 1991, p. 767) (GIORGIO PETRACHI).

**1430** - Sez. II — Ud. 1° marzo 1996 (dep. 18 aprile 1996) — Pres. Simeone — Rel. D'Asaro — P.M. Ciani (concl. conf.) — Esposito (204755).

**[6924/684] Testimonianza - Testimonianza indiretta - Esame delle persone cui il teste si riferisce - Istanza di parte - Momento della presentazione - Indicazione.**  
(C.p.p. art. 195).

In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte — presupposto dell'eventuale inutilizzabilità della testimonianza stessa ai sensi dell'art. 195 comma 3 c.p.p. — finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi, e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa: la disposizione di cui al comma 1 del predetto art. 195 c.p.p., infatti, come si deduce dal suo tenore letterale, è all'evidenza ispirata alla *ratio* di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.

Nel senso che l'inutilizzabilità della testimonianza *de relato* è comminata solo nel caso in cui, nonostante la richiesta di parte, la testimonianza diretta non sia stata assunta, pur essendo possibile assumerla, e non anche nella diversa ipotesi in cui la citazione del teste diretto sia stata disposta d'ufficio, v. Sez. VI, 25 maggio 1993, Loddo, in *C.E.D. Cass.*, n. 196918; Sez. V, 4 febbraio 1993, Bevilacqua, in *Foro it.*, 1993, II, c. 561; Sez. I, 25 febbraio 1991, Puzzo, in *questa rivista*, 1991, II, p. 635, n. 221; Sez. I, 1° ottobre 1990, Di Biasi, *ivi*, 1991, II, p. 640, n. 222.

Sulla testimonianza indiretta v., in dottrina, I. CALAMANDREI, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Utet, 1990, p. 428 s.; L. GIULIANI, *Utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni de relato tra principio di oralità e libero convincimento del giudice*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1995, p. 289; A. MANFREDI, *Testimonianza de relato, dichiarazioni di imputato in procedimento connesso e loro attendibilità*, in *Arch.n.proc.pen.*, 1991, p. 767; D. SIRACUSANO, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. I, Giuffrè, 1994, p. 398.